



COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 DEL 12/08/2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODALITA' APPLICATIVE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE STABILITE DALLA DELIBERA ARERA N. 386/2023/R/RIF DA APPLICARE IN AGGIUNTA AL DOVUTO TARI E GIÀ RECEPITE DALLA DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNITÉ N. 35 DEL 15 APRILE 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di Agosto alle ore 14:30 nella Sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
NICOLETTA MATTIA	Sindaco	Si
CERISE ENNIO	Vice Sindaco	No
TABORD FEDERICA	Assessore	Si
BONICHON ANGELO	Assessore	Si

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza Il Segretario dell'Ente Locale Stefania Travasa che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza Il Sindaco Mattia Nicoletta.

Constata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODALITA' APPLICATIVE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE STABILITE DALLA DELIBERA ARERA N. 386/2023/R/RIF DA APPLICARE IN AGGIUNTA AL DOVUTO TARI E GIÀ RECEPITE DALLA DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNITÉ N. 35 DEL 15 APRILE 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina del Tributo sui rifiuti (TARI) ovvero l'art. 1, commi 641-668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*), le norme immediatamente operative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), nonché le disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);

Considerato che ARERA con delibera n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Dato atto che le suddette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma che saranno da richiedere ai contribuenti in aggiunta a quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario, dandone separata evidenza nell'avviso di pagamento e che tali componenti dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sulla base delle somme richieste ai contribuenti (criterio di competenza);

Richiamata la propria deliberazione n. 45 in data 22 aprile 2024 avente ad oggetto "*Tari 2024 – presa d'atto del piano economico finanziario dell'ente territorialmente competente e approvazione delle tariffe per l'anno 2024.*";

Atteso che con la deliberazione sopra richiamata, al punto 6 del deliberato, si stabiliva che, ai sensi della delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF, alle tariffe TARI dovranno essere sommate le componenti perequative *UR1,a*, e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

Considerato che la medesima deliberazione rinviava ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative delle componenti perequative di cui sopra;

Considerato che l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione Anci (IFEL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle componenti perequative con la nota del 13 febbraio 2024, in ordine, in particolare, alla determinazione del concetto di utenza che coincide con quello di punto di conferimento e non con le singole unità immobiliari e alla frazionabilità per mesi delle componenti da addebitare in base all'effettivo utilizzo dell'immobile, e che tali indicazioni sono condivise dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA);

Considerato che, allo stato attuale sussistono ancora delle incertezze in relazione alle effettive modalità di applicazione delle suddette componenti perequative, in particolare per quanto concerne il riversamento delle somme a CSEA;

Considerato che in attesa di ulteriori elementi circa le interlocuzioni tra ANCI e ARERA, allorché saranno chiariti i dubbi esistenti, risulta necessario definire, in via sperimentale, le modalità applicative delle componenti perequative TARI di cui alla delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF al fine di consentire l'emissione degli avvisi TARI da parte del Servizio Associato Tributi, nel rispetto delle scadenze stabilite con propria deliberazione n. 45 in data 22 aprile 2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unité Mont-Émilius n. 57 in data 10 luglio 2024, avente ad oggetto "Approvazione delle modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif da applicare in aggiunta al dovuto per la TARI e già recepite dalla delibera di Giunta dell'Unité n. 35 del 15 aprile 2024";

Visto il documento "*Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF da applicare ai contribuenti negli avvisi TARI*" allegato alla deliberazione sopra richiamata;

Considerato che le componenti perequative non costituiscono un aumento della TARI, bensì rappresentano voci di entrata aggiuntive, la cui origine giuridica potrebbe non essere considerata di natura tributaria;

Ritenuto necessario approvare il documento "*Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF da applicare ai contribuenti negli avvisi TARI*" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alle diverse questioni interpretative ancora aperte;

Visti:

- *la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);*
- *lo Statuto comunale;*
- *la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27 dicembre 2023 recante ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026";*
- *la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dell'8 gennaio 2024 avente ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della l.r. 54/1998 ed art. 169 del D.Lgs. 267/2000.";*
- *la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 4 marzo 2024 recante ad oggetto "Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2024/2026 e al relativo documento unico di programmazione semplificato (DUPS)";*
- *la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29 aprile 2024 recante ad oggetto "Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2024/2026 e al relativo documento unico di programmazione semplificato (DUPS). Applicazione avanzo di amministrazione";*
- *la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 6 maggio 2024 avente ad oggetto: "Variazione assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della l.r. 54/1998 ed art. 169 del D.Lgs. 267/2000";*
- *la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29 luglio 2024 recante ad oggetto "Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2024/2026 e al relativo documento unico di programmazione semplificato (DUPS). Applicazione avanzo di amministrazione";*
- *la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 5 agosto 2024 avente ad oggetto: "Variazione assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della l.r. 54/1998 ed art. 169 del D.Lgs. 267/2000";*
- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);*
- *il regolamento comunale di contabilità;*

Attesa la competenza della Giunta nell'adozione del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa;

DELIBERA

1. **di richiamare** e approvare la premessa narrativa della presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** il documento “*Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif da applicare ai contribuenti negli avvisi TARI*”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in via sperimentale in attesa di ulteriori sviluppi in merito alle diverse questioni interpretative ancora aperte;
3. **di dare** diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Mattia Nicoletta

Il Segretario dell'Ente Locale
Stefania Travasa

(atto sottoscritto digitalmente)

Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif da applicare ai contribuenti negli avvisi di pagamento TARI

In attuazione di quanto stabilito da ARERA con la delibera n. 386/2023/R/RIF riguardo alle componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI, come recepite dalla delibera di Giunta dell'Unité n. 35 del 15 aprile 2024, ai fini dell'emissione degli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti sono definite le seguenti modalità applicative:

1. le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, vengono inserite negli avvisi di pagamento della TARI, dandone separata evidenza, e sono applicate nell'avviso di acconto, salvo conguaglio a saldo;
2. le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione;
3. per la determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «punto di conferimento» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute;
4. sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono riscosse dal Comune e riversate nei termini indicati da ARERA;
5. nel caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta, a decorrere dal 2024, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.